



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 66/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO - Presidente

Carlo PICUNO - Componente

Andrea COSTA - Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n.37476 del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **Marco RUSSO**, nato
a Bovino (FG) il 6 maggio 1967 e ivi residente in Via La Marmora n.20,
Codice fiscale RSSMRC67E06B104M, rappresentato e difeso dall'avv.
Maddalena Minuti e domiciliato presso il di lei studio in Mattinata (FG) alla
via Coppa 36;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo 3363/2021/SCN;

Uditi nell'udienza pubblica del 06 marzo 2024 con l'assistenza del
Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Referendario Andrea Costa -
il P.M., in persona del Sost. P.G. Pierlorenzo Campa, e l'avv. Minuti per il
convenuto;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 16 novembre 2023, la Procura



regionale ha convenuto in giudizio Marco Russo, come sopra generalizzato, per sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di Bovino (FG), per la somma complessiva di euro 1.501.796,50, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Espone l'Organo requirente di aver ricevuto da parte del Revisore dei conti del Comune di Bovino i seguenti tre esposti documentati:

- esposto del 31 maggio 2021, con il quale vengono segnalate una serie di anomale operazioni bancarie con pagamenti, a carico dell'Amministrazione, per un importo complessivo di euro 675.929,59, a beneficio di due conti correnti, risultati intestati a Marco Russo, Responsabile del Servizio Finanziario dello stesso Comune di Bovino sin dall'anno 1999;

- esposto del 29 giugno 2021 con cui è stata segnalata l'esistenza di ulteriori operazioni bancarie anomale, sempre con pagamenti a carico del Comune di Bovino, per un importo complessivo di euro 680.675,35, a beneficio di conti correnti ugualmente intestati allo stesso convenuto, tra cui rientra anche il pagamento di forniture alla società Isamach s.r.l., di cui risulta essere socio unico lo stesso Russo;

- esposto del 4 luglio 2021, in cui si è data notizia di altre operazioni sospette, con vari pagamenti effettuati, a carico del Comune di Bovino, per un importo complessivo di euro 132.156,34, sempre in favore di due dei conti correnti intestati al Russo.

Secondo quanto riferito dall'Organo requirente, alla luce della ricognizione effettuata dall'Amministrazione comunale sui mandati di pagamento coinvolti nella vicenda, il danno erariale complessivamente subito dal



Comune, per effetto di versamenti effettuati senza titolo su conto corrente privato, ammonterebbe ad €. 1.595.254,72, al quale andrebbero sottratti €. 112.705,87 riaccreditati da parte del Russo all'Ente dalla Tesoreria comunale (differenza pari ad €. 1.480.796,50).

A questo punto, la Procura regionale dà conto dei procedimenti giudiziari e disciplinari, avviati in conseguenza della vicenda sopra riassunta, segnalando in particolare quanto segue:

in ambito penale

- in data 8 novembre 2021, il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha emesso, nei confronti del Russo, ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi tramutata in detenzione domiciliare all'esito dell'interrogatorio di garanzia, con sequestro preventivo della somma di euro 1.218.755,15;

- con richiesta di giudizio immediato, la Procura della Repubblica di Foggia ha quindi avviato l'azione penale nei confronti del Russo per i reati previsti dagli articoli 314 c.p. (peculato) e 648-ter c.p. (c.d. autoriciclaggio), per essersi l'imputato appropriato, in qualità di funzionario dirigente del Settore Finanziario del Comune di Bovino, di €. 1.593.845,69 (la Procura penale ha precisato nella richiesta che tale somma, lievemente divergente da quella quantificata dall'Ente, è maggiore di quella di circa 1.200.000 euro precedentemente contestata in virtù di conteggi più approfonditi), e di aver impiegato tale denaro per acquisto e ristrutturazione di immobili, acquisto di criptovalute e conferimenti alle società Isamach s.r.l. e La Venezia s.r.l. di cui il Russo risulta socio;

- nell'ambito del procedimento penale, ancora in corso, il Comune si è costituito parte civile, quantificando il danno subito in euro 1.480.796,50,



pari alla differenza tra la somma di cui il convenuto si è illecitamente appropriato (euro 1.593.502,37) e le somme stornate dalla banca (euro 112.705,87);

in ambito civile

- con ordinanza n.32016/2021, emessa il 26 agosto 2021, il Tribunale di Foggia ha autorizzato il sequestro conservativo, su richiesta dell'Amministrazione comunale ex articoli 669-ter e 669-sexies e 671 c.p.c., di tutti i beni mobili, immobili e/o crediti del convenuto per un ammontare complessivo di euro 1.470.995,90;

- con sentenza n.2680 del 12 luglio 2022, lo stesso Tribunale ha dichiarato il diritto dell'Ente alla restituzione, da parte di Marco Russo, della complessiva somma di euro 1.480.796,50 (importo coincidente con la quantificazione effettuata dal Comune e dalla società di incaricata dal Comune), oltre interessi e rivalutazione;

in ambito disciplinare

- i procedimenti disciplinari avviati dal Comune di Bovino mediante tre contestazioni, in data 9 giugno 2021, 3 agosto 2021 e 26 ottobre 2021, sono stati sospesi, ai sensi dell'art.55-ter, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, sino al termine del procedimento penale;

- a seguito della misura di restrizione della libertà personale, è stata disposta la misura della sospensione dal servizio.

La Procura regionale passa dunque in rassegna la complessiva attività istruttoria svolta, con il supporto della Guardia di Finanza di Foggia, nonché riferisce in merito alla copiosa documentazione acquisita, anche relativa al procedimento penale in corso, all'esito della quale è stato possibile



ricostruire la posizione del convenuto, il quale, per quasi un ventennio, fino alla sospensione, ha ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario dell'Ente, e come tale unico dipendente comunale abilitato alla firma dei mandati di pagamento con il deposito della sua firma presso il Banco BPM, Agenzia di Bovino, facente funzione di Tesoreria comunale, nonché delegato ad operare sul conto corrente del Comune di Bovino radicato presso la stessa Banca.

L'Organo requirente riferisce infine in merito all'affidamento da parte del Comune di Bovino alla società Pricewaterhouse Coopers Business Services s.r.l. (di seguito anche PwC) di Milano (con compenso complessivo previsto di euro 36.220,00 + IVA, di cui ad oggi corrisposto euro 21.000,00) dell'incarico di procedere a ricostruire, sul piano finanziario, quanto avvenuto anche al fine di supportare l'azione processuale del Comune.

In particolare, la società incaricata, nella relazione del 22 ottobre 2021, ha certificato che, in assenza di una obbligazione, sono stati accreditati sugli indicati n.3 conti correnti del convenuto, a carico del Comune di Bovino, complessivamente, euro 1.593.502,37 per effetto di n.104 mandati emessi tra l'anno 2011 e l'anno 2021, di cui complessivi euro 112.705,87 restituiti dal Russo, con una differenza quindi pari ad euro 1.480.796,50.

Tutto ciò premesso, la Procura regionale espone di aver notificato invito a dedurre il 22 maggio 2023, contestando al Russo, a titolo di dolo, un danno erariale complessivo di €. 1.501.796,50 (euro 1.480.796,50 per l'illecita appropriazione descritta ed euro 21.000,00 per il compenso alla società PwC).

Ritenute le osservazioni presentate dall'interessato non sufficienti a



superare gli addebiti, l'Organo requirente ha quindi provveduto a depositare l'atto di citazione in esame.

Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente la prescrizione per le pretese relative al periodo antecedente il quinquennio, non vertendosi in un'ipotesi di occultamento doloso in quanto nessun rilievo è stato mai sollevato dagli organi di controllo.

Nel merito, producendo copiosa documentazione, il Russo ha contestato ogni addebito per le ragioni che possono di seguito riassumersi:

- il convenuto non ha posto in essere alcuna delle condotte distrattive contestate, come confermato dal fatto che nel corso degli anni nessuna criticità è stata riscontrata da parte degli organi di controllo, ed in particolare da parte del collegio dei revisori che ha sempre espresso parere favorevole;
- nessuna prova è stata acquisita a supporto delle accuse, non potendo fra l'altro attribuirsi alcun valore probatorio alla sentenza del Tribunale civile di Foggia, emessa senza il rispetto delle garanzie di difesa, in quanto la prima udienza si è tenuta il giorno successivo alla fine della detenzione domiciliare, circostanza che ha costituito oggetto di ricorso alla Cedu;
- manca altresì la prova dei numerosi impieghi effettuati dal Russo nel periodo in esame e della sproporzione tra il patrimonio acquisito e gli investimenti effettuati da una parte e la retribuzione percepita dal convenuto dall'altra, non essendosi in particolare tenuto conto dei risparmi di una vita e dei mutui contratti; inoltre, si disconosce l'autenticità degli estratti conto della ING-Direct, la quale peraltro non ha mai trasmesso le comunicazioni periodiche, circostanza che ha formato oggetto di denuncia;
- le accuse sono fondate su documenti denominati "quietanze" con



l'indicazione dell'iban del Russo, costituite in effetti da screen shots, privi di firma del Tesoriere, che non rientrano tra i documenti utilizzabili, come chiarito dalla Cassazione penale, ben potendo essere stati oggetto di alterazioni informatiche, come confermato dal fatto che i mandati presenti nella contabilità del Comune non riportano l'iban del convenuto;

- nessun valore probatorio può attribuirsi alla confessione resa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in quanto frutto di una scelta resa in una situazione di costrizione psico-fisica connessa all'isolamento carcerario e dunque orientata ad ottenere la libertà;

- non è possibile attribuire al Russo la responsabilità delle modifiche informatiche sui mandati, delle quali comunque non è stata fornita prova, in quanto il Comune di Bovino non è dotato di un sistema di file di log che permette di riconoscere l'operatore che abbia materialmente operato sul pc, risultando per contro che la chiavetta digitale in uso al convenuto, costantemente collegata al pc, sarebbe stata utilizzata per la firma in sua assenza dal funzionario dott.ssa Fattibene, collaboratrice dell'ufficio, la quale peraltro risulterebbe aver effettuato, all'insaputa del convenuto, accessi al portale della tesoreria; inoltre risultava abilitata alla firma dei mandati, come sostituta, la dott.ssa De Carlo, responsabile del settore Affari Generali;

- la relazione di PWC oltre ad essere piena di omissioni è il frutto di analisi e verifiche che avrebbe potuto svolgere il Comune con conseguente sperpero di denaro;

- emergerebbe la responsabilità della Banca Popolare di Milano, la quale, in qualità di tesoriere, era tenuta ad effettuare i necessari controlli e



verificare l'anomalia dei flussi verso l'iban del convenuto, non dando corso a pagamenti irregolari;

- la stessa Guardia di Finanza ha svolto un'istruttoria lacunosa, laddove non ha tenuto conto fra l'altro che l'emissione degli assegni è avvenuta nell'ambito delle funzioni di economo comunale, e ignorando che le somme oggetto dei mandati sono state incassate dalla stessa Banca con operazioni di storno con le reversali di incasso.

All'udienza del 06 marzo 2024, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, insistendo per le conclusioni di cui ai rispettivi scritti.

La causa è stata dunque rimessa in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda presentata dalla Procura regionale nei confronti di Marco Russo, come sopra generalizzato, per il risarcimento patito dal Comune di Bovino per effetto dell'attività distrattiva che il convenuto avrebbe posto in essere, in qualità di Dirigente del Settore finanziario, consistita nell'aver fatto in modo che, nel torno di tempo compreso tra il 2011 al 2021 (principalmente nell'ultimo triennio), la Tesoreria comunale effettuasse n.104 bonifici, privi di alcuna giustificazione, su propri conti corrente.

2. In primo luogo, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Russo con riferimento ai pagamenti antecedenti il quinquennio dall'atto di costituzione in mora.

Al riguardo, va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 20/94, *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso,*



ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, è indiscutibile che si verta in un’ipotesi di occultamento doloso del danno.

Ed infatti, come provato all’esito della complessa attività istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza di cui si darà conto nei successivi paragrafi, il convenuto ha posto in essere una sofisticata condotta distrattiva, facendo apparire nella contabilità comunale, attraverso la modifica telematica dei mandati trasmessi alla Tesoreria comunale, una realtà del tutto diversa da quella poi concretamente realizzata nella fase di pagamento.

In particolare, come ben evidenziato dalla PwC nella relazione acquisita dal Comune a supporto dell’azione civile, l’attività distrattiva sarebbe stata posta in essere intervenendo, mediante l’inserimento del proprio iban nei mandati trasmessi al Tesoriere, su pagamenti periodici ed obbligatori, nei quali non residua alcuna discrezionalità dell’ente, ed utilizzando fittiziamente, nei mandati poi conservati nella contabilità dell’ente, beneficiari frequentemente in uso (quali ad esempio la Ragioneria Provinciale dello Stato) ovvero capitoli di bilancio e causali coerenti con la normale operatività dell’ente (quali le ritenute Irpef).

Trattasi dunque di un’attività volta ad evitare l’emergere di sospetti, così da eludere ogni forma di controllo.

Alla luce di quanto sopra, *l’exordium praescriptionis* deve farsi coincidere con il disvelamento dell’attività distrattiva, avvenuto all’esito delle verifiche avviate a seguito delle anomalie riscontrate dal Collegio dei Revisori, a



partire dal maggio 2021, che hanno poi formato oggetto della denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ed all'Organo requirente presso questa Corte.

L'eccezione di prescrizione va dunque integralmente disattesa.

3. Passando al merito, reputa il Collegio che la domanda della Procura regionale sia fondata e vada integralmente accolta, sussistendo i presupposti per la declaratoria della responsabilità del convenuto per il danno patrimoniale subito dal Comune di Bovino, in conseguenza dell'attività distrattiva prospettata.

In particolare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, il Collegio ritiene che il quadro probatorio offerto dall'Organo requirente, costituito dal compendio documentale acquisito dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale e direttamente presso il Comune di Bovino, appaia più che sufficiente per sostenere l'impianto accusatorio.

A tale riguardo, reputa il Collegio che si possa anche prescindere dalla circostanza che il Russo abbia fatto ampia confessione della condotta illecita, in quanto trattasi di dichiarazioni effettuate, in sede di interrogatorio di garanzia, in condizioni di privazione della libertà personale e dunque come tali da valutarsi nell'ottica della finalità opportunistica dell'auto-accusa.

Inoltre, con riferimento alla sentenza adottata dal Tribunale civile di Foggia, attualmente oggetto di impugnazione, il cui contenuto è stato messo in discussione dalla difesa del convenuto sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, va rammentato che, stante la piena autonomia tra i plessi giurisdizionali, il Collegio è comunque tenuto ad una autonoma valutazione



critica del materiale probatorio anche alla luce della difesa spiegata dal convenuto dinanzi a questa Corte.

Va ad ogni buon fine precisato che, dalla lettura della sentenza, emerge che il Giudice del Lavoro di Foggia, pur non avendo ritenuto di acquisire la documentazione tardivamente prodotta dal Russo, ha comunque preso posizione sulle difese svolte dal convenuto con argomentazioni ampiamente condivisibili.

4. Fatte queste premesse, e passando alla condotta illecita contestata dalla Procura regionale, dall'analisi della complessiva documentazione prodotta, emergono plurimi elementi univocamente convergenti verso la prova di una condotta posta in essere dal convenuto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, volta a fare in modo che un cospicuo numero di bonifici, in un lasso di tempo che va dal 2011 al 2021 (con una maggiore frequenza nell'ultimo triennio), fossero effettuati dal Tesoriere comunale su iban riferibili ai propri conti correnti personali (in particolare IT78Q0347501605CC0011762431, IT3N0760115700001002300612 e IT15K050347830000000000304), senza che sussistesse alcun titolo per il pagamento di somme maggiori rispetto a quanto dovuto al Russo a titolo di retribuzione.

In primo luogo, reputa il Collegio che valenza significativa ai fini probatori assuma la discordanza tra i mandati di pagamento presenti nella contabilità comunale, oggetto di esame, privi di iban (riportanti modalità di pagamento anomale, quali tra gli altri "*a copertura*", "*regolarizzazione*") e nei quali sono presenti beneficiari diversi dal Russo (principalmente la Tesoreria provinciale di Foggia) e coerenti con l'operatività corrente dell'ente, e le



quietanze di pagamento ad essi corrispondenti che riportano gli iban dei conti personali dello stesso Russo e nella maggior parte dei bonifici - n.57 - anche il suo nominativo (le altre quietanze riportano, sempre gli iban del convenuto, ma beneficiari diversi - quali Monte titoli, Cassa Depositi e Prestiti, Tesoreria Provinciale di Foggia - tratti dall'anagrafica del Tesoriere comunale).

Al riguardo, con riferimento alle doglianze mosse dalla difesa sotto il profilo della insussistenza di tale discordanza alla luce della totale inattendibilità delle quietanze prodotte in giudizio costituite da meri screen-shots, va precisato che ai sensi dell'art. 2719 c.c. *“Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”*.

In tema di disconoscimento la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“... in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”* (cfr Cassazione nn. 16557/2019 e 4912/2017).

Nel caso di specie, al di là del generico riferimento alla manipolabilità del documento, il convenuto non ha fornito alcun elemento utile a mettere in



discussione l'autenticità delle quietanze di pagamento estratte dal sistema operativo del Tesoriere comunale, peraltro acquisite direttamente dalla Polizia giudiziaria nell'ambito dell'indagine penale.

Né tanto meno il convenuto ha fornito alcuna spiegazione plausibile del motivo per il quale il Tesoriere avrebbe dovuto alterare i dati delle quietanze presenti sul portale, facendo apparire il Russo come beneficiario di un numero consistente di pagamenti illeciti.

A parere del Collegio, dunque, le quietanze di pagamento relative ai n.104 bonifici oggetto di attenzione costituiscono una prova decisiva dell'attività distrattiva, in quanto riguardano pagamenti privi di causa e di gran lunga esorbitanti rispetto a quanto dovuto al Russo a titolo di retribuzione.

4.1. Costituisce inoltre fatto acclarato, e non contestato, che il Russo, nel periodo in esame, fosse l'unico soggetto formalmente titolato ad operare sul sistema di gestione del flusso dei mandati di pagamento da inviare per l'esecuzione al Tesoriere comunale.

Al riguardo, come evidenziato dalla Pwc nell'elaborato peritale (cfr. il capitolo La trasmissione dei mandati al Tesoriere), “... *un'ulteriore anomalia riscontrata è rappresentata dal fatto che numerosi mandati emessi dal Comune (non solo quelli accreditati sui conti correnti intestati a Marco Russo) sono stati inseriti e variati più volte all'interno del portale SICOGE, su cui l'unica persona abilitata ad operare per conto dell'Ente era Marco Russo... Ciò sarebbe sintomo di una gestione poco ordinata della contabilità*” .

In particolare, all'esito dell'analisi svolta dall'organo consulenziale sulla base dei dati estratti dal sistema SICOGE per gli anni 2019 e 2020 – con



riferimento al 2018, non è stata svolta alcuna analisi, in quanto i Comuni sotto i diecimila abitanti hanno aderito al sistema dal 01 ottobre 2018 -, è emerso che i mandati accreditati sui conti correnti personali del Russo sono stati modificati diverse volte (cfr. tabelle 6 e 7 pagg.18-21 della relazione PwC).

In buona sostanza, dall'analisi della complessiva gestione della contabilità comunale, di cui il Russo è stato responsabile per un ventennio, si può ritenere che i mandati trasmessi in Tesoreria con i dati dei conti correnti privati del convenuto siano poi stati ulteriormente modificati sul sistema telematico, al fine di far apparire all'esterno una realtà coerente con la normale operatività dell'Ente, al fine di non destare sospetti.

A tale riguardo, reputa il Collegio che non possa dubitarsi in merito all'autore materiale di tale condotta.

Ed infatti, appare del tutto inidonea ad escludere la responsabilità del Russo nella vicenda distrattiva, la circostanza, invocata dalla difesa, che altri soggetti abbiano potuto effettuare la trasmissione dei mandati in tesoreria, utilizzando le credenziali del Russo.

Al riguardo, quand'anche possa ipotizzarsi che le credenziali di accesso siano state utilizzate, in assenza temporanea del titolare, da parte di altri soggetti, evidentemente al fine di assicurare la continuità operativa dell'ente, non si vede, né tanto meno il Russo ha fornito alcuna valida e razionale spiegazione, quale interesse abbiano avuto i collaboratori del convenuto a favorire un flusso in entrata sui suoi conti correnti personali, a sua insaputa, per un lasso di tempo così lungo e per un numero cospicuo di volte.



Né tanto meno risulta che il convenuto, una volta accortosi di questo anomalo e “inspiegabile” flusso in entrata, abbia provveduto a restituire al Comune le somme percepite, se non dopo che le anomalie sono venute alla luce, a seguito della segnalazione dal collegio dei revisori nel corso del 2021.

Va infine per completezza segnalato che dall’esame degli atti depositati dallo stesso convenuto risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha richiesto l’archiviazione del procedimento penale – rispetto alla quale il convenuto ha presentato opposizione -, avviato, a seguito di denuncia-querela dello stesso Russo, nei confronti della dott.ssa Fattibene, collaboratrice del Dirigente, con riferimento ad accessi effettuati al portale Tesoreria con le credenziali ed in assenza del convenuto nel maggio 2021.

5. Ulteriore elemento a conferma dell’impianto accusatorio è costituito dagli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini avviate su segnalazione da parte dell’Unità d’Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia per operazioni sospette compiute sui conti correnti intestati al Russo.

In particolare, gli accertamenti in questione, di cui viene data un’analitica descrizione nella relazione della Guardia di Finanza del 24 gennaio 2022 prot. 33323/2022, hanno consentito di appurare che nel periodo oggetto di analisi (2018-2020) sui conti correnti del Russo vi è stato un ingente flusso di denaro in entrata proveniente dal Comune di Bovino, di gran lunga esorbitante rispetto alla retribuzione dovuta al convenuto in qualità di dipendente comunale, e, nel medesimo turno di tempo, un ingente flusso in



uscita per investimenti di natura immobiliare, finanziaria e per l'acquisto di criptovalute.

Al riguardo, osserva che il Collegio che, pur in assenza di copia degli estratti conto bancari oggetto di esame, può ritenersi ampiamente raggiunta la prova della sproporzione tra gli impieghi effettuati nel periodo in questione e la retribuzione goduta dal Russo, tenuto peraltro conto che il convenuto, che non ha espressamente disconosciuto gli investimenti effettuati nel periodo, ha fornito argomentazioni poco convincenti e poco credibili a giustificazione dei movimenti di denaro sui propri conti correnti.

5.1. Ed invero, in primo luogo non può non osservarsi come l'affermazione in merito alla consistenza media delle giacenze sui conti correnti, che si attesterebbe su cifre coerenti con i guadagni spettanti al Russo come dirigente comunale, appaia del tutto sfornita di prova.

Inoltre, con riferimento agli investimenti immobiliari, va evidenziato come la circostanza che il convenuto avrebbe contratto mutui fondiari non appaia sufficiente a giustificare l'acquisto di immobili avvenuto nel periodo in questione.

Ed infatti, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che il Russo ha contratto i seguenti mutui personali:

- con la BpM nel 2015 per €. 52.000,00, per l'acquisto di un immobile sito nel comune di Bovino al prezzo di €. 65.000,00;
- con CheBanca! nel 2018 per €. 148.000,00 con garanzia ipotecaria.

Ciò posto, pur potendo ritenersi che l'investimento immobiliare del 2015, assistito da mutuo, sia coerente con impiego di mezzi propri derivanti dalla retribuzione percepita come dipendente comunale, dal 2016 al 2021 il



convenuto risulta aver effettuato i seguenti ulteriori investimenti immobiliari (rimandando per il dettaglio alla relazione della Guardia della Finanza citata):

- 1) Unità immobiliare in Vieste per €. 148.000,00;
- 2) Porzione di Fabbricato in Bovino per €. 26.000,00;
- 3) Porzione di Fabbricato in Foggia per €. 34.500,00;
- 4) Unità immobiliare in Manfredonia per €. 90.000,00;
- 5) Unità immobiliari in Bovino per €. 55.000,00;
- 6) Unità immobiliari in Bovino per €. 70.000,00;
- 7) Unità immobiliari in Vieste per €. 21.000,00;
- 8) Unità immobiliari in Bovino per €. 82.000,00;
- 9) Unità immobiliari in Foggia per €. 66.000,00;
- 10) Unità immobiliari in Foggia per €. 53.000,00.

Alla luce del quadro sopra riassunto, dal 2016 in poi il Russo risulta aver effettuato, a fronte di un mutuo di €. 148.000,00, investimenti immobiliari utilizzando mezzi propri, principalmente per l'acquisto di immobili adibiti a sede della Parafarmacia intestata alla società di cui detiene partecipazioni, per €. 645.500,00, di cui solo nel periodo 2018-2020 per €. 471.500,00.

A ciò devono aggiungersi nel periodo 2018/2021 i seguenti ulteriori investimenti, non disconosciuti da parte del convenuto:

- ristrutturazioni immobiliari per €. 277.248,24;
- conferimenti in società per €. 143.000,00;
- acquisti di criptovalute per €. 73.000,00.

Appare dunque davvero poco credibile che l'ingente flusso di denaro in uscita sopra riassunto possa essere stato unicamente fronteggiato con mutui



ovvero con risparmi personali, questi ultimi peraltro del tutto indimostrati, a fronte di una retribuzione annua netta in qualità di dirigente comunale di circa €.25.000.

Inoltre, appare paradossale l'assunto difensivo secondo cui il Russo, peraltro relativamente ad uno solo dei tre conti coinvolti, non avrebbe avuto contezza delle proprie giacenze, in quanto l'istituto bancario ING Direct non avrebbe mai trasmesso gli estratti conto.

Tale argomento, con il quale si paventa che il convenuto abbia ricevuto accrediti a sua insaputa, è smentito dalla circostanza che il Russo, una volta svelata l'attività distrattiva, non solo non ha provveduto alla restituzione delle somme illegittimamente accreditate sul conto ING Direct, peraltro già ampiamente utilizzate per investimenti, ma, come emerso all'esito degli accertamenti patrimoniali svolti a valle dell'ordinanza di sequestro adottata dal Tribunale di Foggia (cfr. ricorso del Comune in atti) e non contestato, ha provveduto a chiudere tale conto nel giugno 2021 proprio in concomitanza temporale con le prime contestazioni.

Va a tale riguardo precisato che le somme, pari ad €. 112.705,87, che il Russo, facendo credere che l'accredito fosse solo frutto di errore, ha provveduto spontaneamente a restituire nel maggio 2021, provengono da conto bancario diverso da ING Direct.

6. Ritenute ampiamente assorbenti le circostanze sopra illustrate, il Collegio ritiene, per completezza, di dover evidenziare l'assoluta infondatezza degli ulteriori argomenti sviluppati, invero in forma alquanto ripetitiva, nella memoria di costituzione.

In particolare, del tutto inconferenti appaiono le censure mosse dalla difesa



del Russo all'operato della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle somme che il convenuto avrebbe prelevato dal conto comunale mediante assegni, attività che rientrerebbe nella funzione di economo svolta dallo stesso Russo.

Trattasi infatti di contestazioni che appaiono palesemente estranee alla vicenda distrattiva contestata dalla Procura regionale, che, come detto, riguarda il danno subito dall'Amministrazione comunale per effetto delle somme accreditate senza titolo mediante bonifici sui conti correnti personali del Russo.

Appare infine privo di pregio l'assunto del convenuto secondo cui nessuna compromissione del bilancio comunale si sarebbe verificata, in quanto laddove le somme fossero uscite dalle casse comunali, le stesse poi vi rientravano mediante reversali di incasso.

Anche in questo caso l'argomento appare pretestuoso, in quanto l'emissione di una reversale "a copertura" realizzerebbe solo fittiziamente l'equilibrio di bilancio, ove non fosse accompagnata da un flusso di denaro in entrata nelle casse del Comune corrispondente a quello in uscita.

Nel caso di specie, come detto, vi è la prova che una serie di mandati di pagamento siano stati pagati, in assenza di obbligazione, sui conti correnti privati del Russo, con la conseguenza che l'eventuale reversale di incasso adottata, senza reale passaggio di denaro nelle casse comunali, determinerebbe una copertura meramente fittizia.

Anzi la circostanza che, come emerge dall'analisi della documentazione prodotta dal convenuto, in alcuni casi risulta adottato un ordinativo di incasso che fa riferimento ad un mandato di pagamento, poi illegittimamente



accreditato sul conto personale del convenuto (si veda l'ordinativo di incasso del 19 marzo 2020 n.254 con debitore Monte Titoli, che fa riferimento nella causale al mandato di pagamento n.261 del 03 marzo 2020 con creditore la stessa Monte Titoli, il cui pagamento del 04 marzo 2020 è stato tuttavia effettuato sull'iban del Russo, come da relativa quietanza), conferma come l'attività distrattiva sia stata posta in essere, per eludere ogni forma di controllo, con modalità idonee a far apparire all'esterno una situazione contabile del tutto attendibile.

7. Venendo all'elemento psicologico, il Collegio ritiene ampiamente dimostrato come il Russo abbia consapevolmente posto in essere un'attività distrattiva volta a favorire un flusso di denaro dalle casse comunali sui propri conti correnti senza alcun titolo, mediante una sofisticata operazione di modifica dei dati in contabilità al fine di aggirare ogni forma di controllo. Depongono a favore della piena consapevolezza il carattere ripetuto nel tempo della condotta illecita, il cospicuo numero di operazioni distrattive e i notevoli investimenti effettuati nel medesimo lasso di tempo, del tutto sproporzionati rispetto ai guadagni ed ai prestiti contratti dal Russo.

Infine, ad ulteriore conferma della condotta psicologica, deve tenersi conto che il convenuto, una volta emerse le anomalie, ha provveduto a restituire prontamente solo una piccola parte dei bonifici effettuati sui propri conti correnti, avendo nel frattempo già utilizzato le somme precedentemente ed indebitamente percepite per investimenti di varia natura.

8. Non vi è dubbio che il danno subito dall'Amministrazione, costituito dalla perdita patrimoniale connessa a pagamenti effettuati senza titolo, sia direttamente riconducibile all'attività distrattiva posta in essere dal Russo.



Sotto tale profilo, appaiono del tutto prive di fondamento le argomentazioni difensive volte a contestare gli addebiti in ragione della mancanza di osservazioni da parte degli organi di controllo e tenuto conto dell'operato del Tesoriere che non avrebbe rispettato gli obblighi convenzionali.

Al riguardo, va ribadito come l'attività distrattiva sia stata realizzata con modalità tali da non destare sospetti, mediante l'utilizzo nei mandati e nelle reversali di incasso di beneficiari, capitoli di bilancio e causali del tutto coerenti con la normale operatività dell'ente.

Va inoltre evidenziato che, come riferito dallo stesso Revisore del Comune, la verifica di cassa avveniva mediante campionamento.

Ad ogni buon fine, va precisato che, una volta acclarata la responsabilità riconducibile ad attività commissiva a titolo di dolo, ogni eventuale concorso causale di altri soggetti giammai potrebbe essere invocato per escludere o limitare la responsabilità dell'agente per l'intero danno, potendo al più rilevare in via meramente sussidiaria, in caso di omesso controllo dovuto a grave negligenza.

8.1. Ritiene infine il Collegio che, come correttamente prospettato dall'Organo requirente, oltre al danno patrimoniale riconducibile ai pagamenti non dovuti, possa ricondursi all'operato illecito del convenuto anche l'esborso sostenuto dal Comune per l'incarico alla PwC.

Ed infatti la complessità dell'indagine finalizzata alla ricostruzione di un'operazione distrattiva di vasta portata e posta in essere con modalità volta ad occultare la realtà dei fatti ha reso necessario il ricorso ad un organismo qualificato ed indipendente per sostenere la richiesta restitutoria formulata dal Comune di sede civile.



Ne discende che il pagamento del compenso ad oggi erogato dall'Amministrazione comunale alla PwC, pari ad €. 21.000,00, debba essere addebitato al Russo.

9. In definitiva, va dichiarata la responsabilità del Russo per gli addebiti mossi dalla Procura regionale, con contestuale condanna al risarcimento del danno costituito dai pagamenti indebitamente effettuati per l'importo complessivo di €. 1.480.796,50, come quantificato dall'Amministrazione nell'atto di costituzione di parte civile agli atti, cui si rinvia per comodità, nonché dal pagamento del compenso ad oggi corrisposto alla PwC pari ad €. 21.000,00, per un totale di €. 1.501.796,50.

Alle somme dovute andranno aggiunti la rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti effettuati sino alla data di deposito della presente sentenza ed interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo soddisfo.

10. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37476** del registro di segreteria, condanna **Marco Russo**, come sopra generalizzato, al pagamento in favore del Comune di Bovino della somma di €. **1.501.796,50**, oltre accessori.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 06 marzo 2024.



L'Estensore

Il Presidente

Andrea Costa

Pasquale Daddabbo

Depositata in segreteria il 26/3/2024

Il Funzionario

Francesco Gisotti

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 208,00.

Il Funzionario

Francesco Gisotti